



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1144 DEL 25/09/2025

OGGETTO: **VIA CANEVARI**

TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI IL 27 SETTEMBRE 2025 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "FIERA FINE ESTATE"- RETTIFICA PER RIPROGRAMMAZIONE DELL'EVENTO

IL DIRIGENTE

Premesso Premesso che il CIV CANEVARI, ha presentato istanza PG/2025/0420578 in data 28/08/2025 e successiva comunicazione per le vie brevi a seguito di un cambio data della fiera, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in alcune vie nel territorio del Municipio III Bassa Valbisagno, nell'ambito della manifestazione/evento denominata "**FIERA FINE ESTATE**";

Preso atto la nota con la quale Polizia Locale Unità Territoriale Valbisagno- Distretto III, rubricata PG/20250475581, che in qualità di organo di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S., richiede di modificare l'ordinario assetto viabilistico con l'adozione di misure temporanee di regolazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, divieti e limitazioni in occasione della manifestazione/evento, in allegato;

Atteso che

- a. l'evento comporterà l'occupazione di suolo pubblico così da rendere necessaria l'introduzione di misure viabilistiche tese alla mitigazione delle criticità in ragione della sicurezza degli utenti della strada;
- b. la sede stradale non può essere contemporaneamente destinata alla circolazione ed alla sosta veicolare;

Constatato che dette misure comportano modificazioni alla disciplina della circolazione stradale in senso lato - sia essa intesa come veicolare che pedonale - decise da personale di polizia stradale al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2013-117.0.0.-05 ed il connesso accordo integrativo inerente alle procedure/procedimenti pattuiti in sede di accordo inter direzionale finalizzati alla razionalizzazione ed implementazione in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e delle soluzioni operative;

Preso atto del punto A di cui al predetto Accordo Integrativo che enuclea le modalità operative di entrambe le Strutture in occasione di modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni ludiche/sportive dettagliando che *"l'ordinanza (temporanea) viene richiesta direttamente e in modo dettagliato dalla Polizia Municipale per consentire lo svolgimento di una manifestazione ludico e/o sportiva o altro evento pubblico di significativo interesse. In questo caso la Direzione Mobilità procede a redigere il provvedimento richiesto dalla P.M. (fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte della D.M. che saranno portate a conoscenza della P.M. nel più breve tempo possibile)";*

Visti inoltre

- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"* artt. 5, 6 e 7 ;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- *Statuto del Comune di Genova*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 09.04.2024 l'art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *"i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

ORDINA

per quanto sopra esposto, il giorno 27 settembre 2025 sono adottate le prescrizioni indicate dalla Polizia Locale con nota Prot. 475581 del 25/09/2025 di seguito riportate integralmente:

- divieto di transito e sosta con rimozione forzata per gli inadempienti in via Canevari (tutto il tratto a monte dall'intersezione con il C.so Montegrappa escluso fino alla via Bobbio compresa fino al civ. 2) dalle ore 12:00 di sabato 2025 alle ore 23:30 dello stesso giorno o comunque sino a cessate esigenze;
- divieto di transito e sosta con rimozione forzata per gli inadempienti in piazzetta Firpo, piazza Romagnosi, via Orfani, piazza Artoria, parcheggio are ex Bocciardo sito in via Canevari dalle ore 12:00 di sabato 2025 alle ore 23:30 dello stesso giorno o comunque sino a cessate esigenze;
- divieto di transito in via di POntenuovo, via Ponterotto, via Vinelli, Largo Autieri, piazza

del Canto, viale Ansaldo, viale Varni, via dei Greti, via del Castoro dalle ore 12:00 di sabato 2025 alle ore 23:30 dello stesso giorno o comunque sino a cessate esigenze

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell'evento.

E' in capo agli organizzatori dell'evento la posa in opera, il mantenimento e la rimozione della necessaria segnaletica stradale mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. Agli stessi organizzatori è fatto obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cessate esigenze nonché delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata.

La presente annulla e sostituisce l'ORM. n 1072 del 10/09/2025 a causa della riprogrammazione dell'evento in data 27 settembre 2025;

La presente ordinanza è efficace solo se supportata dal titolo autorizzativo emesso dall'ufficio preposto, ed in ogni caso, non costituisce titolo né autorizzativo né concessorio.

MANDA

Agli organizzatori rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa,

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.